

TITOLO II

CONSIGLIO D'ISTITUTO

ART. 14 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico; detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. È data facoltà al C.S.A. di delegare, in via permanente, ai dirigenti scolastici, la competenza a emanare i decreti di nomina e di surroga dei membri del Consiglio d'Istituto.

ART. 15 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico e elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio e che si rendano disponibili per tale incarico.

È considerato eletto il genitore che, nella prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il presidente è eletto nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti la votazione si dovrà ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti da parte di uno dei candidati.

Il Consiglio delibera di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Nella prima seduta il Consiglio elegge, con votazione separata, la giunta esecutiva. Sono candidati tutti i membri del Consiglio, con esclusione dei membri di diritto della giunta: il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. e il responsabile amministrativo. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può votare per tanti nominativi quanti sono i membri da eleggere per ogni singola componente. A parità di voti è eletto il più anziano di carica in seno al Consiglio o di età.

Qualora membri eletti dovessero dimettersi, la giunta può continuare a funzionare con almeno quattro componenti; i dimissionari sono immediatamente sostituiti mediante nuove elezioni da parte del Consiglio.

ART. 16 – COMPITI E FINALITÀ DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita delle attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

1. adozione del regolamento interno dell'Istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita della medesima;
2. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e didattiche previste dal P.O.F.;
4. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di arricchimento e integrazione, alla libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
5. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
6. partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
7. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto, indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento

dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione e compartecipazione a borse di studio;
- c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dimissione del bene;
- e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1;
- i) all'acquisto di immobili;
- j) approva il programma annuale entro il 15 Dicembre, anche nel caso di mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori;
- k) ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg. dal provvedimento del Dirigente, e modifica in conseguenza il programma annuale;
- l) verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del programma e delibera le modifiche proposte dal Dirigente o dalla Giunta;
- m) approva il consuntivo.

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto. In tutti i casi, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente del Consiglio, almeno una volta ogni due mesi e si riunisce presso la sede della direzione.

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero allorché i 2/3 dei consiglieri ne facciano richiesta.

Spetta al presidente del Consiglio determinare, su proposta del presidente della giunta, il giorno e l'ora delle riunioni, presi accordi in linea di massima con i componenti del Consiglio stesso. Per ogni seduta, il presidente stabilisce la durata massima oltre il quale il Consiglio viene aggiornato.

ART. 18 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto disciplinata dall'art. 43 del T.U. comprese le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 40 giorni, anche nei plessi del circolo. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta motivata.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente dal segretario del Consiglio tramite il responsabile amministrativo, il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Viene data idonea pubblicazione anche di altri atti di pubblico interesse.

ART. 19 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche, salvo quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Alla seduta possono partecipare gli elettori, iscritti nelle liste delle elezioni scolastiche dell'Istituto componenti una delle tre parti costituenti il Consiglio, senza diritto di parola.

Il presidente può, in ogni momento della seduta e nelle forme che riterrà opportuno, accertare nei presenti i requisiti richiesti. Il presidente ha la facoltà di dare disposizioni per l'ordinato accesso del pubblico nell'aula di riunione. Il pubblico deve stare in silenzio, senza disturbare il regolare svolgimento della seduta, pena l'allontanamento da parte del presidente. Per il mantenimento dell'ordine, il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco, quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Possono inoltre partecipare alla riunione senza diritto di voto i componenti dell'A.S.L., gli Amministratori locali, personale che deve intervenire nella scuola e tirocinanti.

ART. 20 - APERTURA E SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ciascuna riunione si apre con l'appello nominale per accertare l'esistenza del numero legale (la metà più uno dei componenti in carica). In caso contrario, trascorsi 30' dall'orario di convocazione, la riunione viene proclamata deserta dal presidente e rinviata ad altra data. In qualunque momento della seduta, su richiesta di un singolo membro, può essere effettuata la verifica del numero legale dei presenti. In mancanza del numero legale la seduta viene sospesa. I consiglieri che al momento del voto dichiarano di assentarsi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che escano dalla sala al momento del voto non si contano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Dopo l'appello, viene data lettura del verbale della precedente riunione che è sottoposto ad approvazione dei consiglieri. Nel caso in cui copia del verbale sia stata recapitata insieme alla convocazione, accertato che tutti i consiglieri l'abbiano ricevuta e letta, sentite le eventuali precisazioni si procede subito all'approvazione.

La discussione dei vari argomenti procede secondo l'ordine del giorno, che può essere modificato su proposta del presidente, accolta dalla maggioranza dei presenti. Ciascun consigliere può farsi promotore di proposte, affrontate in ciascuna riunione fra le varie ed eventuali. Il Consiglio, valutata la validità e l'urgenza, procede immediatamente alla discussione. Qualora invece non ritenga di possedere elementi sufficienti per la trattazione, rimette la proposta alla giunta che, istruita la pratica, la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva. Le riunioni sono presiedute dal presidente eletto o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove questo sia stato eletto.

In assenza di entrambi presiede la seduta il consigliere rappresentante dei genitori più anziano di età. Il presidente dirige e modera la discussione, fa osservare il regolamento, precisa i termini delle questioni sulle quali si è chiamati a discutere.

È consentito inserire ulteriori punti all'ordine del giorno, se vengono proposti prima dell'inizio dell'assemblea e accolti dalla maggioranza dei presenti. Il segretario redige il verbale della riunione, entro 10 giorni, in apposito registro a pagine numerate e lo firma unitamente al presidente.

Il verbale deve riportare:

- i consiglieri presenti ed assenti;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- una sintesi significativa del dibattito svoltosi;
- le dichiarazioni a verbale richieste dai singoli consiglieri;
- le dichiarazioni di voto;
- l'esito delle votazioni su ciascuna proposta con l'indicazione dei contrari;
- il numero ed il nominativo dei consiglieri assenti.

Il verbale deve essere approvato dal Consiglio nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

ART. 21 – MODALITÀ DI VOTO

Terminata la discussione, il presidente pone a votazione la proposta. Il presidente può nominare due scrutatori per le eventuali votazioni sia pubbliche che segrete. Le votazioni sono di norma palesi, salvo quando si tratti di persone. Si svolgono per alzata di mano o per appello nominale. È possibile richiedere, con mozione d'ordine, la votazione segreta. Terminata la votazione, il presidente annuncia il risultato della votazione.

ART. 22 – PERMANENZA IN CARICA E CONTINUITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio d'Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità sono nel frattempo surrogati. Il Consiglio

può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

La proroga dei poteri si applica altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, ai docenti incaricati di collaborare con il Dirigente Scolastico e ai coordinatori di plesso fino alla nomina dei nuovi eletti o designati. Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori, purché abbiano i requisiti di eleggibilità (in caso contrario sono surrogati), continuano a far parte fino all'insediamento dei nuovi eletti dei consigli di intersezione, di interclasse e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.

ART. 23 – DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse, intersezione e del Consiglio d'Istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I genitori decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo di studio da parte dei figli. In caso di perdita della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studenti dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola. I componenti del Consiglio d'Istituto decadono in caso di tre assenze consecutive non giustificate. Essi sono sostituiti dai candidati primi dei non eletti nelle rispettive liste. Alla sostituzione provvede il Dirigente Scolastico.

ART. 24 – SURROGA – ELEZIONI SUPPLETIVE RELATIVE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

I membri del Consiglio d'Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surroga. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.